



**COMUNE DI MONFORTE
D'ALBA**
Provincia di Cuneo

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15**

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENZE
GENESIO LIVIO - Presidente	Sì
BOTTO CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
FRESIA CRISTINA - Consigliere	Sì
GIORDANO PAOLO - Consigliere	Sì
ROBALDO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
FANTINO ELISA - Consigliere	Sì
CONTERNO STEFANO - Assessore	Giust.
BORIO DEBORA - Consigliere	Giust.
BOGGIONE ROBERTO - Consigliere	Giust.
ADRIANO SARA - Consigliere	Sì
PRESSEDA OSCAR - Consigliere	Sì
Totale Presenti	8
Totale Assenti	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora COLZANI Dott.ssa Fulvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GENESIO LIVIO nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26.10.2022 di approvazione delle tariffe TARI anno 2023;

Visto l'art. 1 comma 738 Legge 27/12/2019 n. 160, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (art. 1 commi da 641 a 668 Legge n. 147/2013), come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1 comma 27 lett. a)-b) Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letto in particolare l'art. 1 commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 01/01/2016, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

Visto l'art. 1 comma 169 Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 il termine per approvare il bilancio di previsione 2023/2025 è il 31/12/2022;

Visto, altresì, l'art. 3 comma 5bis D.L. n. 228/2021 che recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana il periodo 2022/2025, valido, quindi, anche per l'anno 2023;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 282.784,00 suddiviso in € 153.118,00 di componenti di costo variabile ed € 129.666,00 di componenti di costo fisso;

Considerato che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 del 04/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/1999;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 158/1999, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello

delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo con pari al 5%;

Richiamato l'art. 13 commi 15-15bis-15ter D.L. 06/12/2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019 n. 34, che testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'art. 13 comma 15bis D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 - del 17.12.2019;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.

49 comma 1 D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n.8, voti astenuti n. 0, voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI, per utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e variabile, nelle misure determinate nell'allegato "A";
3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Cuneo;
4. di provvedere ad inviare per il tramite del Responsabile del Procedimento dei Tributi, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. n. 360/1998 secondo quanto previsto all'art. 13 comma 15 D.L. 06/12/2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019 n. 34 nonché del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno contenente le "Specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15ter del citato art. 13.

Con successiva votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile ad unanimità di voti.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to GENESIO LIVIO

Il Segretario
F.to COLZANI Dott.ssa Fulvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
al ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLZANI Dott.ssa Fulvia

ESECUTIVITA'

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,
- Ai sensi dell'art. 134 , comma 4 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,

il 26/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. Monforte d'Alba 26.04.2023
IL SEGRETARIO COMUNALE COLZANI Dott.ssa Fulvia